



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2026

Indetto ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19 Luglio 2021, della Deliberazione della Giunta Regionale N.851 del 23.06.2025, della Deliberazione della Giunta Regionale N.154 del 16.02.2026, della Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 06/08/2026 e della propria determinazione n. 568 del 12/08/2026.

Il Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

Art.1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla **data di presentazione della domanda**, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

2. Avere la residenza anagrafica nel Comune di Monsummano Terme ed avere la titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della “cedolare secca”, ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. Si possono accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a loro volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

3. Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Monsummano Terme. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 e ss.mm.e ii.;

4. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

5. Le disposizioni di cui ai punti 3) e 4) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art.9 comma 3, lett.d) L.R. 02/2019 e ss.mm.e ii.

- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

Attenzione: I cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle Autorità del paese di origine oppure del Consolato o Ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che ATTESTI che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono alloggi NELL'INTERO TERRITORIO del Paese di origine di valore superiore a € 25.000,00. In mancanza di tale certificazione la domanda non potrà essere accolta con la conseguente esclusione dalla graduatoria. Si evidenzia che non saranno accolte le attestazioni che facciano riferimento solo a porzioni di territorio, quali Regioni, Province, Dipartimenti, Contee, Governatorati, etc.

Attenzione:

(per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità/inagibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In mancanza di tale certificazione la domanda non potrà essere accolta con l'esclusione dalla graduatoria);

Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2023. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista

dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 5 e 7;

8. certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € **32.724,49** aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

9. certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 (€ **16.114,80**).
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

fascia B Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno l'anno 2026 (€ 16.114,80) e l'importo di € **32.724,49**;
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore ad € **16.500,00** (al limite per l'accesso ERP – Tab. “A” L.R. 02/2019 e ss.mm.e ii.)

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione dei punti 1) e 2), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi.

10. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto a far data dalla disponibilità dell'alloggio;

11. La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti.

Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi 12 mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattia) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettata la certificazione ISEE CORRENTE non scaduta.

Non verranno invece accettate DSU prive dell'attestazione e le Dichiarazioni ISE riportanti annotazioni di omissioni e/o difformità.

Art.2 – Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa;

2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore. Il richiedente dovrà dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico che possono derivare da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino nella dichiarazione ISE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche fattispecie, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva l'aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia del documento di identità e attestazione ISEE in corso di validità. Il comune si riserva la facoltà di verificare il reddito (rilevabile da DSU) tale da giustificare il pagamento del canone.
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- c) nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.

3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

4. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art.3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico **alla data di presentazione della domanda**. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

Il Comune verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa ISEE

Art.4 – Autocertificazione dei requisiti

1. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nella graduatoria comunale

1. I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce **A** e **B**, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce "A" e "B", indicati di seguito:

I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- I.** richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione

acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo.

II. richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:

- a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L.104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3;
- b) nucleo familiare monogenitoriale composto **ESCLUSIVAMENTE** da un solo genitore con minori a carico;
- c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.

I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e della II priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

Art.6 – Punteggi di selezione delle domande

1. I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8	Punti 4
---	---------

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:		
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3	Punti 1	Per ogni soggetto riconosciuto invalido
b)Nucleo monogenitoriale composto ESCLUSIVAMENTE da un solo genitore con minori a carico;	Punti 1	
c)presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.	Punti 1	Per ogni componente ultrasessantacinquenne

Art. 7 – Calcolo del contributo

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE determinato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni e nello specifico è così calcolato:

- a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

2. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art.8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

Visti i tempi di rendicontazione previsti dalla comunicazione della Regione Toscana in data 02/03/2026 prot. 4594 e stabiliti nella data del 31 ottobre 2026, non sarà possibile pubblicare la Graduatoria Provvisoria e pertanto, operando nell'interesse e nella salvaguardia dei diritti dei

richiedenti, sarà pubblicata solo la Graduatoria Definitiva, riservandosi di procedere all'istruttoria delle domande contestualmente al loro arrivo nel protocollo generale dell'Ente, verificandone la completezza e la regolarità, e, nel caso di documenti mancanti, fornire ai richiedenti le modalità di integrazione.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art.6 del presente bando e alla redazione e pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza verrà effettuato il sorteggio tra i concorrenti che abbiano uguale incidenza.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della Graduatoria definitiva verrà data comunicazione tramite il sito istituzionale dell'Ente www.comune.monsummano-terme.pt.it.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. In particolare il nome e cognome saranno sostituiti dal numero di protocollo assegnato in sede di presentazione della domanda.

La graduatoria definitiva è valida per l'anno 2026.

Art.9 – Determinazione del contributo erogabile

1. Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, a richiesta dell'Ufficio, copia delle ricevute di pagamento del canone entro il termine improrogabile del **31 Gennaio 2027**. Se entro questa data non verranno presentate le ricevute, il beneficiario perderà il diritto all'erogazione del contributo. I contributi verranno liquidati in base alla Graduatoria Definitiva fino a esaurimento delle risorse disponibili sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE secondo il seguente procedimento:

il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente assegnato ai soggetti collocati nella Fascia A in base ai seguenti criteri:

- in misura pari al 60% del contributo teorico ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3 punti;
- in misura pari al 55% del contributo teorico ai soggetti che hanno conseguito un punteggio da 1 a 3 punti;
- in misura pari al 50% del contributo teorico ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a zero;
- in misura ulteriormente ridotta del 50% agli aventi diritto che hanno beneficiato del contributo spettante almeno due volte negli ultimi 3 anni;

- nel caso in cui risultino soddisfatte secondo le modalità sopra descritte, tutte le domande collocate in fascia "A" e residuino ulteriori risorse finanziarie, stabilire la percentuale nella misura del 50% per i soggetti collocati in fascia "B", ed erogare in tale misura il contributo scorrendo l'ordine della Graduatoria e fino ad esaurimento delle domande stesse, nei limiti della disponibilità finanziaria.

- nel caso in cui risultino soddisfatte secondo le modalità descritte ai punti precedenti tutte le domande collocate nella fascia "A" e "B" e residuino ancora risorse finanziarie, procedere all'integrazione fino al 70% del contributo teorico spettante, scorrendo l'ordine della graduatoria prima della Fascia A e poi della Fascia B, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

2. La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alle risorse disponibili;
3. In caso di morosità del conduttore, l'Ente potrà erogare, ai sensi dell'art.7 del D.L. 240/2004 convertito con modifiche nella L. 269 del 12/11/2004 il contributo direttamente al locatore, a parziale o totale sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità medesima.
4. Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 **non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo,** relativi allo stesso

periodo temporale, **pertanto è prevista l'esclusione dalla graduatoria** nel caso in cui il soggetto richiedente abbia usufruito di:

- contributi regionali per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole di cui alla Delibera G.R. n.1240 del 22/11/2021 e s.m.i.;
- altri contributi a titolo di sostegno alloggiativo (emergenza abitativa); il contributo sarà riconosciuto scomputando l'importo già percepito relativamente alle stesse mensilità.
- quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione, percepita dal richiedente o da un componente del nucleo familiare; l'erogazione del contributo può essere riconosciuta solo per i mesi nei quali il richiedente non ha percepito l'Assegno di Inclusione;

5. In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
6. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
7. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo;

Art.10 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate **unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune** e scaricabili dal sito internet del Comune di Monsummano Terme all'indirizzo web:

www.comune.monsummano-terme.pt.it

Le domande dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio (**17 agosto 2026**) e per i successivi 42 giorni, **ovvero entro e non oltre LUNEDÌ 28 settembre 2026** con le seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.monsummano@postacert.toscana.it;
- tramite mail semplice, all'indirizzo protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it;
- a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre, 75/H (solo in caso di impossibilità di accesso a Internet) **negli orari di apertura al pubblico:**
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30 - 13.00
MARTEDÌ E GIOVEDÌ ANCHE 14.30 - 17.00

Art.11 – Controlli e sanzioni

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dall'Art. 9 - Allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 851/2025, il Comune effettua i controlli per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando, e trasmette all'Ufficio della Guardia di Finanza, competente per territorio, gli elenchi nominativi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso Comune ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 12 – Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

1. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), si informa che il trattamento dei suoi dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso alla prestazione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Monsummano Terme può consultare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune al link www.comune.monsummano-terme.pt.it

Art. 13 – Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monsummano Terme.

La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandra Begliomini.

Art. 14 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 02/2019 così come modificata dalla L.R. N.36 del 23/07/2025, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19 Luglio 2021, alla Deliberazione della Giunta Regionale n.154 del 16.02.2026.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Antonio Pileggi
(Firmato digitalmente)